

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1161/12 SENT.
N. 6454/11 R.G.
N. 7034/12 CRON

Il Giudice di Pace di Parma, dott.ssa Giacomina Ragusa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro 6454/11 del R.G.

DA

[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Alberto Bolzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Secondo Parmense (PR) via Garibaldi 49

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ad accertamento di violazione

Udienza di discussione: 31.05.12

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.12.11 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il verbale [REDACTED] emesso il giorno [REDACTED] Polizia Municipale di Parma con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 145 comma 4-10 C.d.S. poiché alla guida dell'auto [REDACTED] [REDACTED] percorreva via Lugagnano con direzione str. Cornazzano, ovvero procedeva da Nord a Sud. Giunta all'intersezione con la strada Cornazzano e proseguimento diretto della via percorsa dove, nella sua

GdP:
dott. sss
G. Ragusa

oggetto:
ricorso avverso
sent. IMM 10

ESATTI DIRITTI CONI
MARCHE PER
E 2,66
PARMA 29 AGO 2012

PR

direzione di marcia, è posta segnaletica verticale e orizzontale di dare la precedenza, si immetteva nella stessa in linea retta omettendo di concedere la dovuta precedenza ad un veicolo che sopraggiungeva dalla sua destra e che proveniente da Ovest, percorreva strada Cornazzano in direzione Est.

La violazione era stata accertata al termine delle indagini di cui al rapporto d'incidente n. 22296.

L'opponente affermava che si era fermata in via Lugagnano per dare la precedenza e che poi si era diretta verso la stessa via e non verso via Cornazzano.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta la quale evidenziava che i rilievi planimetrici e la riproduzione dei danni erano prova della correlazione del sinistro con la dinamica riscontrata dagli agenti.

All'udienza di comparizione era presente il procuratore dell'opponente nonché l'opponente di persona il quale insisteva come in atti; nessuno per l'amministrazione opposta.

Il giudice, sentito l'agente accertatore, previa lettura in udienza, depositava dispositivo di accoglimento dell'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Giova preliminarmente rammentare che con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.

Incombe, quindi, all'amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.

Pertanto, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23 Legge n. 689/81, l'opposizione deve essere accolta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [redacted] nei confronti del Comune di Parma, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, annulla il verbale n. [redacted] emesso il giorno 11.11 Polizia Municipale di Parma;
- 2) compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Parma il 31 maggio 2012

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

Giacoma Ragusa
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Giacoma Ragusa

